



TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO

UNDICESIMA CIVILE

Nel procedimento cautelare iscritto al n. r.g. **46173/2024** promosso da:

Parte_1 (C.F. P.IVA_1) con il patrocinio dell'avv. TORSELLO MARCO e dell'avv. BENEDETTELLI MASSIMO (C.F._1 Indirizzo Telematico; Parte_2 Parte_3 (C.F._2) Indirizzo Telematico; Controparte_1 (C.F._3 Indirizzo Telematico; Parte_4 [...] (C.F._4) Indirizzo Telematico; elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematicopresso il difensore avv. TORSELLO MARCO

RICORRENTE/I

contro

Controparte_2 C.F. P.IVA_2) con il patrocinio dell'avv. MILANESE MICHELE e dell'avv. BOVO LORIS (C.F._5) VIA FATEBENEFRATELLI, 14 MILANO; elettivamente domiciliato in PIAZZA SAN FEDELE 2 20121 MILANO presso il difensore avv. MILANESE MICHELE

RESISTENTE/I

Il Giudice dott. Caterina Centola,
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 15 gennaio 2025,
ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

Premesso che:

con decreto del 28.12.2024 è stato ordinato da questo Giudice a Controparte_3 - su ricorso *ex art. 700 c.p.c.* proposto da Pt_1 - di dare corso al contratto stipulato con quest'ultima, di cui all'*Order Form* 2022-2024 (nr. 00329995.0) prestando con continuità i servizi connessi alla concessione in licenza e/o comunque consentendo da parte di Parte_1 la fruizione dei prodotti e dei servizi oggetto delle pattuizioni *inter partes* a seguito dello spirare della scadenza del 31/12/2024, proseguendo nella fornitura e nella concessione in licenza e/o comunque nelle attività necessarie per consentire la fruizione dei prodotti e dei servizi in questione anche nel periodo successivo al 31/12/2024, nei termini e secondo le condizioni contrattuali pattuite; con tutte le prestazioni accessorie previste contrattualmente, comunque necessarie, al fine di consentire la piena fruizione dei prodotti e dei servizi secondo quanto pattuito (ivi inclusa, in via meramente esemplificativa e non esaustiva, la prestazione dei servizi di supporto ed assistenza tecnica funzionali alla fruizione dei prodotti e servizi oggetto del contratto di cui, da ultimo, all'*Order Form* n. 00329995.0);



la reclamata si è costituita eccependo in via pregiudiziale la carenza di giurisdizione del Giudice adito in forza della clausola arbitrale di compromesso in arbitrato estero convenuta *inter partes*;

all'esito dell'udienza del 15 gennaio 2025 ove è stato instaurato il contraddittorio con la parte resistente deve ritenersi che la questione preliminare di rito sia fondata;

rilevato che:

è pacifico, oltre che documentale, che le parti abbiano inteso derogare alla giurisdizione italiana prevedendo una convenzione arbitrale, come si evince dal doc. 12 denominato *Replication and Amendment Agreement* nell'ambito del quale esse hanno sottoposto la regolamentazione dei propri rapporti di cui al caso di specie alla legge svizzera devolvendo agli arbitri la giurisdizione della presente controversia sia cautelare che di merito;

ritenuto che:

l'art. 4 della L. n. 218/95 sancisce che "La giurisdizione italiana può essere convenzionalmente derogata a favore di un giudice straniero o di un arbitrato estero se la deroga è provata per iscritto e la causa verte su diritti disponibili";

l'art. 818 c.p.c., recentemente riformato dal D.L. n. 149/22, cd. Riforma Cartabia, stabilisce al primo comma che "Le parti, anche mediante rinvio a regolamenti arbitrali possono attribuire agli arbitri il potere di concedere misure cautelari con la convenzione di arbitrato o con atto scritto anteriore all'instaurazione del giudizio arbitrale. La competenza attribuita agli arbitri è esclusiva." e che tale norma deve trovare applicazione nel caso concreto alla luce del concreto assetto di interessi convenuto tra le parti;

lo stesso contegno di parte ricorrente - che ha contemporaneamente adito il Giudice italiano e l'Arbitro d'urgenza svizzero (*cf.* doc. C parte resistente), previsto dal regolamento ICC convenuto con la controparte, e che *medio tempore* ha già ottenuto da quest'ultimo un provvedimento a sé favorevole (come riferito dalle parti in udienza) - conferma la piena consapevolezza da parte della stessa ricorrente della sussistenza della competenza arbitrale estera;

non sussiste nel caso concreto la cd. giurisdizione esorbitante non potendo il provvedimento trovare esecuzione in Italia, infatti, come si evince dagli atti di causa la parte resistente non svolge in Italia alcuna attività e per il rinnovo delle licenze essa deve unicamente generare una c.d. chiave elettronica ovvero un codice alfanumerico da mettere a disposizione della licenziataria nella propria area clienti, come si evince dal contenuto del doc. 6 di parte resistente;

né potrebbe trovare applicazione l'art. 818 2c., c.p.c. per la medesima ragione di cui sopra;

ritenuto il difetto di giurisdizione del Tribunale adito e ritenuta perciò assorbita ogni altra eccezione e domanda (anche riconvenzionale della resistente);

ritenuto che la produzione documentale di cui si è fatta richiesta in udienza da parte della ricorrente appare irrilevante ai fini della presente pronuncia, rigetta la richiesta;



P.Q.M.

revoca il decreto inaudita altera parte emesso il 28.12.2024;

condanna la parte ricorrente in persona del legale rappresentante *pro tempore*, a rifondere alla parte resistente, in persona del rispettivo legale rappresentante *pro tempore*, le spese di lite che liquida in 5.213 euro oltre oneri di legge;

ordina alla ricorrente di ritirare la documentazione e la chiavetta usb prodotte in udienza.

Milano, 15 gennaio 2025

Il Giudice
dott. Caterina Centola

Arbitrato in Italia